

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2018, N. 1257

**L.R. n. 26/2017, art. 16. Approvazione Programma operativo per la concessione di aiuti de minimis per superfici coltivate a barbabietola da zucchero nel 2018, ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013. Approvazione schema di convenzione con AGREA per affidamento attività e relativo impegno di spesa** 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2018, N. 1285

**Approvazione procedure per la presentazione e per l'esame dei Programmi di coltivazione preventivi e dei relativi consuntivi ai sensi della L.R. n. 2/1998 "Norme per la produzione di sementi di piante allogame e non allogame"** 12

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2018, N. 1257

**L.R. n. 26/2017, art. 16. Approvazione Programma operativo per la concessione di aiuti de minimis per superfici coltivate a barbabietola da zucchero nel 2018, ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013. Approvazione schema di convenzione con AGREA per affidamento attività e relativo impegno di spesa**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 27 dicembre 2017, n. 26 "Legge finanziaria regionale" recante all'art. 16 "Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero", con il quale - al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio - la Regione è autorizzata, per la campagna 2018, a concedere aiuti de minimis per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali;

Dato atto che il suddetto art. 16 della L.R. n. 26/2017 prevede, in particolare:

- che i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal richiamato Reg. (UE) n. 1408/2013;

- che con la medesima deliberazione sono altresì stabiliti la tipologia degli impegni agro-ambientali cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento;

- che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA));

- che agli oneri derivanti dal finanziamento degli interventi previsti la Regione fa fronte mediante l'autorizzazione di spesa di Euro 1.250.000,00 sull'esercizio 2018, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare;

Visto inoltre il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo che prevede:

- l'applicazione del regime alle sole imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;

- l'erogazione di un importo di Euro 15.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una "impresa unica" nell'arco di tre esercizi finanziari;

- i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti;

Visto il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il Decreto 31 maggio 2017 n. 115 recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato:

- che con l'intervento regionale di che trattasi si intende favorire la coltivazione della barbabietola da zucchero, praticata nell'ambito di rotazioni colturali, mediante un aiuto ad ettaro investito a barbabietola da zucchero concesso sotto forma di aiuti de minimis, in applicazione di quanto stabilito dal citato Reg. (UE) n. 1408/2013 e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati;

- che il regime di aiuto qui in esame si configura quale aiuto complementare rispetto all'aiuto su superficie connesso all'applicazione dell'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 ed interessa le medesime superfici ed i medesimi beneficiari;

- che, per motivi di economicità dell'azione amministrativa e per contenere gli oneri a carico dei beneficiari, è opportuno prevedere che parte dei controlli necessari per l'intervento di cui trattasi siano considerati assolti da quelli svolti per le erogazioni collegate all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, incluse le verifiche di cui al D.Lgs 159/2011 e successive modifiche;

Visti inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.

Visti, altresì:

- il Decreto Legislativo 27/5/1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA ed istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 2, comma 3 nel quale viene previsto che le Regioni istituiscano appositi servizi ed organismi con funzioni di Organismo Pagatore, da riconoscersi con apposito provvedimento ministeriale, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e sentita l'AGEA;

- la L.R. 23/7/2001, n. 21, che ha istituito l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;

Atteso che l'art. 2, comma 4, della citata L.R. n. 21/2001 prevede che possa essere affidata ad AGREA, tramite convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna;

Rilevato che l'art. 16 della citata L.R. n. 26/2017 stabilisce espressamente che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA));

Ritenuto, pertanto, di affidare ad AGREA, oltre la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all'intervento di cui trattasi, la predisposizione degli applicativi per la raccolta e la gestione delle domande di aiuto;

Dato atto che la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca ha concordato con AGREA l'iter procedimentale e la gestione delle procedure operative dalla fase di presentazione delle domande all'effettiva liquidazione ed effettuazione dei controlli, che costituiscono il quadro di riferimento per disciplinare il rapporto convenzionale con AGREA e dettare le disposizioni per l'accesso agli aiuti;

Visto il D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

Viste inoltre:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 26 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 (legge di stabilità regionale 2017)";

- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 27 recante "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2191 del 28 dicembre 2017, avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020";

Dato atto:

- che gli oneri connessi all'intervento di cui al presente atto trovano copertura nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U18306 "Trasferimento All'agenzia Regionale per le Erogazioni In Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna per il pagamento degli aiuti de minimis concessi dalla regione alle imprese agricole per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero (art. 16 L.R. 27 dicembre 2017, n.26)";

- che la dotazione recata dal predetto capitolo U18306 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2191/2017, ammonta ad Euro 1.250.000,00, sull'anno di previsione 2018;

- che le attività istruttorie di verifica delle domande ai fini della concessione degli aiuti si concludono entro il 2018 e che pertanto, secondo quanto previsto dalle nuove norme in materia di contabilità e bilancio delle Regioni di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l'onere finanziario derivante dal presente intervento deve essere interamente imputato sull'anno finanziario 2018;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto:

- ad attivare l'intervento contributivo previsto dall'art. 16 della L.R. n. 26/2017 teso alla concessione di aiuti de minimis per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali;

- ad affidare ad AGREA, mediante stipula di apposita convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e la predisposizione degli applicativi per la raccolta e la gestione delle domande di aiuto;

- ad approvare lo schema di convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti fra AGREA e Regione, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione provvederà il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

- ad assumere - ricorrendo gli elementi di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione anche all'esigibilità della spesa

nell'anno 2018 agrea(scadenza dell'obbligazione) tenuto conto che l'intervento di cui trattasi è destinato al sostegno della coltivazione della barbabietola da zucchero nell'anno 2018 - il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018;

- ad approvare il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero mediante concessione di un aiuto de minimis, nella formulazione riportata negli Allegati B e C parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che funge anche da Avviso pubblico per la presentazione delle domande;

Preso atto che le procedure dei conseguenti pagamenti che saranno disposti in attuazione del presente atto sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che il Responsabile del Servizio Organizzazioni di Mercato e sinergie di filiera della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca disponga con proprio atto, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., per quanto applicabile, la liquidazione all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;

Richiamate:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Viste:

- la Legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e succ. mod., ed in particolare l'art. 37 comma 4;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e

PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamate, infine, le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016, recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto altresì dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di attivare per l'anno 2018 l'intervento contributivo previsto dall'art. 16 della L.R. n. 26/2017 teso alla concessione di aiuti de minimis per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impieghi agro-ambientali;

3) di affidare, in applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16 della L.R. n. 26/2017, all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna - mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001 - la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all'intervento di cui trattasi e la predisposizione degli applicativi per la raccolta e la gestione delle domande di aiuto;

4) di approvare lo schema di convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti fra AGREA e Regione, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione provvederà, per la Regione, il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

5) di dare atto che con la legge regionale n. 26/2017 è stata disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, l'autorizzazione di spesa di Euro 1.250.000,00 sull'esercizio 2018;

6) di impegnare, ricorrendo gli elementi di cui al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., a favore dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna la somma complessiva di Euro 1.250.000,00 destinata all'attuazione della Misura per il sostegno alla coltivazione della barbabietola

da zucchero, stanziata sul capitolo U18306 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 – anno di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

7) di imputare la predetta somma di Euro 1.250.000,00 registrata al n. 5475 di impegno sul capitolo U18306 “Trasferimento all'agenzia Regionale per le Erogazioni In Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna per il pagamento degli aiuti de minimis concessi dalla regione alle imprese agricole per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero (art. 16 L.R. 27/12/ 2017, n.26)” del bilancio finanziario gestionale 2018/2020, anno di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2191/2017;

8) di dare atto che:

- le procedure dei conseguenti pagamenti che saranno disposti in attuazione del presente atto sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ed all'allegato 7 al medesimo D.Lgs., è la seguente:

Programma 16 - Missione 01 - Codice Economico U.1.04.01.02.016 - COFOG 04.2 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1040102016 - c.i. spesa 3 - Gestione Ordinaria 3

9) di dare atto, inoltre, che alla liquidazione e alla richiesta di emissione del titolo di pagamento a favore di AGREA provvederà il responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera con propri atti formali, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., per quanto applicabile, a conclusione delle attività istruttorie collegate alla liquidazione delle domande;

10) di approvare, inoltre, il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero nell'anno 2018 mediante concessione di un aiuto de minimis, nella formulazione riportata negli Allegati B e C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

11) di dare atto che il Programma Operativo di cui al precedente punto 5) costituisce al contempo avviso pubblico per la presentazione delle istanze di aiuto;

12) di stabilire che, in funzione della più efficiente gestione del relativo procedimento amministrativo, eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel Programma operativo qui approvato ed eventuali proroghe di termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto possano essere disposte con determinazione del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera;

13) di dare atto che parte dei controlli connessi all'intervento di cui trattasi siano considerati assolti da quelli svolti per le erogazioni di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, incluse le verifiche di cui al D.Lgs 159/2011 e successive modifiche;

14) di dare atto inoltre che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, 7° comma del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

15) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

16) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione il Programma operativo di cui agli Allegati B) e C).

**ALLEGATO A** (omissis)

**Allegato B**

**Reg. (UE) n. 1408/2013 e L.R. 27 dicembre 2017 n. 26, art. 16. Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero nell'anno 2018 mediante concessione di un aiuto *de minimis* - Programma Operativo**

**1. Obiettivi**

La barbabietola da zucchero è una coltura indispensabile al mantenimento di corretti avvicendamenti colturali nei comprensori produttivi dell'Emilia-Romagna. La possibilità di praticare adeguate rotazioni colturali è particolarmente importante sia per il mantenimento della produttività delle colture che entrano nell'avvicendamento, sia per conservare le caratteristiche agronomiche dei suoli, sia per prevenire l'insorgere di problematiche fitosanitarie e, in taluni casi, anche per evitare conseguenze negative per la salubrità degli alimenti.

Il 2018 è un anno particolarmente critico per il mantenimento di adeguati investimenti in termini di superficie bieticola in quanto, tra l'altro, è cessato il regime comunitario delle quote zucchero ed il prezzo ha subito una fortissima riduzione anche a causa delle politiche commerciali aggressive delle imprese saccarifere del Nord Europa ed extra europee.

Con il presente Programma operativo la Regione si propone di favorire la coltivazione della barbabietola da zucchero destinata all'industria saccarifera, praticata con l'utilizzo di semente certificata, confettata e di varietà idonee all'impiego nella medesima industria.

Questo mediante un aiuto ad ettaro investito a barbabietola da zucchero concesso sotto forma di aiuti *de minimis*, in applicazione di quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1408/2013 e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati. L'aiuto in oggetto è erogato esclusivamente in favore degli agricoltori che inseriscono la barbabietola da zucchero negli ordinamenti colturali e utilizzano sementi certificate, confettate e di varietà caratterizzate per l'areale, le condizioni di coltivazione nelle quali vengono impiegate e l'idoneità alla trasformazione in zucchero, assicurando così l'estrinsecazione dei vantaggi ambientali che la barbabietola da zucchero stessa apporta negli avvicendamenti colturali nei quali è inserita.

La "caratterizzazione per l'areale e le condizioni di coltivazione" è un requisito che tiene conto di una serie di parametri (produttività, zone geografiche e climatiche di coltivazione, resistenza a fitopatie ecc.) idoneo a fornire agli agricoltori le informazioni fondamentali sulla scelta che devono operare e sulle conseguenti azioni da seguire per l'ottimizzazione dei risultati.

## **2. Dotazione finanziaria**

L'importo destinato al finanziamento del presente Programma operativo è quantificato in Euro 1.250.000,00.

## **3. Entità e limiti dell'aiuto regionale**

L'entità dell'aiuto regionale è stabilita come segue:

- a) l'importo massimo dell'aiuto per ettaro di superficie coltivata a barbabietola da zucchero secondo le condizioni indicate al punto 4) è definito in Euro 150,00;
- b) l'importo effettivo dell'aiuto per ettaro sarà quantificato in base al rapporto tra la somma destinata all'intervento ed il numero totale degli ettari ammissibili risultante dall'istruttoria effettuata sulle domande di aiuto, incluse le verifiche di cui al successivo punto c);
- c) l'importo dell'aiuto per ciascun beneficiario sarà determinato tenuto conto del limite massimo di Euro 15.000,00 per "impresa unica" nel triennio, comprensivo di eventuali altri aiuti *de minimis* concessi ai sensi del Reg (UE) n. 1408/2013, nel rispetto altresì delle previsioni di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 1408/2013. Per triennio si intende l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti.

## **4. Superficie ammissibile e condizioni di coltivazione**

La superficie ammissibile all'aiuto è quella coltivata a barbabietola da zucchero nel 2018 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) utilizzo di varietà, comprese nella lista di cui all'allegato C, con attitudine alla trasformazione zuccherina, caratterizzate per l'area e le condizioni di

coltivazione nelle quali vengono impiegate;

- b) impiego di un quantitativo minimo di seme pari a 120.000 semi per ettaro (quantitativo a suo tempo previsto per la concessione del premio ex art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 dalla circolare AGEA ACIU 203 del 7 marzo 2010).

#### **5. Imprese beneficiarie**

Possono accedere agli aiuti le imprese agricole che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

- abbiano presentato Domanda Unica di Pagamento nell'anno 2018 ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013, comprensiva del quadro relativo all'art. 52 del medesimo Regolamento, all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna o altro Organismo pagatore, per superfici bieticole situate nel territorio regionale;
- siano in possesso del fascicolo aziendale di cui all'art. 3 del D.M. MIPAAF n. 162 del 12/01/2015, debitamente aggiornato e validato;
- non abbiano procedure fallimentari o assimilabili, in corso;
- coltivino la barbabietola da zucchero secondo le condizioni di cui al precedente punto 4.

Nell'ipotesi in cui vi sia stato un mutamento nella conduzione dei terreni indicati nella Domanda Unica per successione *mortis causa* o trasformazione societaria, il successore/subentrante potrà comunque presentare domanda dimostrando tale condizione.

#### **6. Modalità di presentazione delle domande**

Le imprese agricole di produzione in possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti 4. e 5. che intendono accedere agli aiuti di cui alle presenti disposizioni presentano apposita domanda alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, esclusivamente attraverso il sistema informativo predisposto da AGREA, secondo le modalità che verranno rese disponibili sul portale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna (<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/>) e sul sito

internet di Agrea (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it/>).

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal 6 agosto e fino alle ore 13,00 del 21 settembre 2018.

La data di presentazione delle domande può essere prorogata, per motivate esigenze, dal Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, con apposito atto.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia del documento fiscale attestante l'acquisizione del seme riportante la/le varietà e la quantità; tale documento è acquisito e conservato nel fascicolo aziendale al fine di eventuali controlli;
- fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
- *(per i soggetti con fascicolo aziendale non di competenza regionale)* copia della Domanda Unica 2018;

La superficie coltivata a barbabietola da zucchero indicata in domanda deve essere coerente con quella riportata, nell'ambito della Domanda Unica di Pagamento, nel quadro di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Nel caso di non corrispondenza verrà tenuta in considerazione quella inferiore tra le due.

#### **7. Istruttoria, controlli e concessione degli aiuti**

Il Servizio regionale competente acquisito l'elenco delle domande di aiuto procede a:

- verificare la coerenza della superficie indicata in domanda rispetto a quella riportata nel quadro di cui all'art. all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, effettuata secondo le modalità previste dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo, utilizzato nell'ambito della Domanda Unica di Pagamento di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013;
- verificare il rispetto degli impegni agro-ambientali assunti dal richiedente attraverso la verifica del documento fiscale attestante l'acquisizione del seme delle varietà individuate e del quantitativo di seme utilizzato, così come previsto al punto 4 del presente



programma;

- verificare in capo ai richiedenti l'assenza di procedure fallimentari. La verifica è effettuata su un campione di domande pari ad almeno il 5%;
- formare un elenco delle domande pervenute, comprensivo della denominazione dell'impresa richiedente e del Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA), contenente le risultanze della prima fase di verifiche istruttorie con l'indicazione di quelle eventualmente non ammissibili e parzialmente non ammissibili.

In relazione al suddetto elenco il Servizio competente provvede come segue:

1. stabilisce l'importo potenziale minimo di aiuto *de minimis* per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero in base al rapporto tra la somma destinata all'intervento ed il numero totale degli ettari del citato elenco e, sulla base di tale importo potenziale, definisce l'ammontare dell'aiuto *de minimis* riferibile a ciascun richiedente;
2. verifica per ciascun richiedente, attraverso le informazioni presenti nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato", che il potenziale aiuto richiesto trovi capienza nel rispetto del limite previsto dai Regolamenti unionali per l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti e, se del caso, provvede a riportare l'aiuto concedibile entro il predetto limite;
3. sulla base degli esiti della verifica di cui al precedente punto 2 definisce l'importo effettivo di aiuto *de minimis* per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero e l'ammontare dell'aiuto *de minimis* spettante a ciascun richiedente.

Entro 90 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande il responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provvede, con proprio atto all'ammissione delle domande di aiuto e alla relativa concessione, o alla loro esclusione in relazione agli esiti dell'istruttoria.

#### **8. Liquidazione degli aiuti concessi**

Il Servizio competente provvede, con apposito atto, alla

liquidazione del contributo concesso ai beneficiari a seguito del confronto con le domande ammesse da AGREA al pagamento dell'aiuto accoppiato di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, nell'ambito della Domanda Unica di Pagamento di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013.

La liquidazione è disposta previa verifica della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del beneficiario attraverso la procedura del DURC on line, tramite "web service", se reso disponibile da INPS.

Il provvedimento di liquidazione è trasmesso ad AGREA per la successiva fase di pagamento.

Nel provvedimento di liquidazione sono riportati anche gli esiti della verifica del DURC on line ed in caso di posizione contributiva INPS o INAIL irregolare AGREA provvede ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del D.L. 69 del 21 giugno 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Il Servizio competente provvede ad effettuare le attività di recupero degli aiuti eventualmente indebitamente erogati, anche in relazione ad eventuali segnalazioni di AGREA.

#### **9. Servizio competente e responsabile del procedimento**

Il Servizio regionale competente è il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera della Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna (BO). Indirizzo PEC:

agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Daniele Govi, Titolare della Posizione organizzativa "Grandi colture e sementi", del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera.

#### **10. Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente.

**Allegato: C****Varietà di sementi di barbabietola da zucchero**

<b>NOME VARIETA'</b>
ADLER
BALEAR
BALI
BISON
BISON PLUS
BTS 555
BTS 680
BTS 8645N
BTS 8840 ULTIPTM PB
CASSINI
COMANCHE
COOPER
DINARA KWS
ECLIPSE
EINSTEIN
ELVIS
ETELKA KWS
FENEC
GLADIATOR
GREGORIA KWS
KALIMERA KWS
LOMBOK
MARINELLA KWS
MELINDIA KWS
MOHICAN
MOLIERE
NINFEA
NORINA KWS
OCTOPUS
PORTAL
PRESLEY
SEBASTIANA KWS
SERENADA KWS
SISKA KWS
SPANIEL
STEFFKA KWS
TESLA
TONGA
VENERE
ZANZIBAR

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2018, N. 1285

**Approvazione procedure per la presentazione e per l'esame dei Programmi di coltivazione preventivi e dei relativi consuntivi ai sensi della L.R. n. 2/1998 "Norme per la produzione di sementi di piante allogame e non allogame"**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";

Richiamata la L.R. 19 gennaio 1998, n. 2 "Norme per la produzione di sementi di piante allogame e non allogame. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 30" che disciplina la coltivazione delle piante delle principali specie allogame e non allogame, al fine di:

- prevenire i danni derivanti dal mancato isolamento spaziale delle suddette coltivazioni;
- favorire l'espansione delle colture da seme;
- favorire il controllo delle zone di produzione per la prevenzione delle fitopatie;

Atteso che in relazione a quanto previsto dalla suddetta L.R. n. 2/1998 la Regione approva i programmi di coltivazione presentati dai produttori sementieri e dai coltivatori moltiplicatori che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale piante allogame e non allogame individuate dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato scientifico di cui all'art. 4 della stessa L.R. n. 2/1998;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1281 del 27 luglio, n. 3074 del 28 dicembre 2001 e n. 612 del 12 maggio 2014 con le quali si è provveduto all'individuazione delle specie di piante allogame e non allogame;

Vista la determinazione n. 210 del 21 gennaio 1999 del Direttore Generale Agricoltura con la quale sono state approvate le indicazioni tecnico-operative per l'esame dei programmi e relativi consuntivi di coltivazione delle piante allogame e non allogame prodotte nel territorio della Regione Emilia-Romagna e definite:

- le sottospecie, i gruppi di varietà e le varietà delle specie di piante allogame e non allogame;
- le modalità ed i termini di presentazione dei programmi di coltivazione, nonché le modalità istruttorie dei programmi e dei consuntivi;
- le distanze minime che devono essere mantenute nelle aree in cui sia attribuito un diritto di pre-uso fra le varietà aventi tale diritto e le altre colture;

Viste, altresì, le determinazioni n. 4581 del 22 maggio 2000, n. 1281 del 22 febbraio 2002 e n. 8639 del 24 giugno 2014 con le quali sono state integrate le disposizioni approvate con la soprarichiamata determinazione n. 210/1999;

Considerato che i progressi tecnologici intervenuti dall'adozione della L.R. n. 2/1998 ad oggi consentono di mappare,

mediante le coordinate GPS, i terreni agricoli oggetto di intervento;

Atteso che la mappatura dei terreni oggetto dei programmi di coltivazione, mediante apposito tracciato record (come riportato nell'Allegato 3 al presente atto), agevola e semplifica eventuali controlli che si rendessero necessari, anche al fine di prevenire i danni derivanti dal mancato isolamento spaziale delle suddette coltivazioni ovvero per favorire il controllo delle zone di produzione per la prevenzione delle fitopatie, in conformità dell'art. 1 della L.R. n. 2/1998;

Ritenuto pertanto opportuno definire nuove disposizioni applicative della L.R. 19 gennaio 1998, n. 2 nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione e per l'esame dei programmi di coltivazione preventivi e dei relativi consuntivi, definendo contestualmente, per economicità degli atti, i termini di presentazione degli stessi programmi e dei consuntivi;

Ritenuto, infine, di prevedere che il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, con proprio atto, possa adottare eventuali specifiche disposizioni tecnico-operative ad integrazione delle presenti disposizioni, nonché a disporre eventuali modifiche ai termini ivi stabiliti per il procedimento amministrativo, in funzione di una più efficiente gestione delle procedure;

Dato atto che restano confermati in capo al Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, i compiti di cui all'art. 3 della più volte citata L.R. n. 2/1998;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 concernente l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020, ed in particolare l'allegato B) recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione

avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle direzioni generali, agenzie e istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste, inoltre, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto altresì dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di approvare le "Disposizioni applicative della L.R. 19 gennaio 1998, n. 2 "Norme per la produzione di sementi di piante

allogame e non allogame. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 30". Procedure per la presentazione e per l'esame dei programmi di coltivazione preventivi e dei relativi consuntivi" nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di definire per, economicità degli atti, i termini di presentazione del programma di coltivazione preventivo e relativo consultivo, come riportati nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di prevedere che il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, con proprio atto, possa adottare eventuali specifiche disposizioni tecnico/operative ad integrazione delle presenti disposizioni, nonché a disporre eventuali modifiche ai tempi ivi stabiliti per il procedimento amministrativo, in funzione di una più efficiente gestione delle procedure;

4) di dare atto che restano confermati in capo al Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, i compiti di cui all'art. 3 della citata L.R. n. 2/1998;

5) di dare atto altresì che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

6) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando mandato al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura e pesca.

## ALLEGATO A

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA L.R. 19 GENNAIO 1998, N. 2 "NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30". PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE E PER L'ESAME DEI PROGRAMMI DI COLTIVAZIONE PREVENTIVI E DEI RELATIVI CONSUNTIVI

## 1. DEFINIZIONI

- Legge: L.R. 19 gennaio 1998, n. 2 "Norme per la produzione di sementi di piante allogame e non allogame. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 30";
- Produttori sementieri: produttori in possesso di regolare" autorizzazione regionale all'attività sementiera rilasciata ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214";
- Coltivatori-moltiplicatori in proprio: coltivatori-moltiplicatori in grado di documentare l'uso del seme autoprodotta;
- Servizio competente: Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera - Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca - Viale della Fiera 8, 40127 Bologna  
PEC: agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it

## 2. SOGGETTI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI COLTIVAZIONE PREVENTIVO

I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale piante allogame e non allogame disciplinate dalla L.R. n. 2/1998, d'ora in poi definiti anche soggetti interessati, comunicano, anche unitamente ad altri soggetti interessati, in forma collettiva per il tramite della organizzazione di categoria, al Servizio competente tale intenzione, almeno 10 giorni lavorativi antecedenti i termini indicati nell'allegato 2. La suddetta comunicazione, con indicazione della/e specie che si intende/ono coltivare, costituisce adempimento necessario per la successiva presentazione del programma di coltivazione ed è finalizzata a favorire preventivi accordi per evitare le interferenze tra le coltivazioni. Il Servizio competente provvede a pubblicare tempestivamente l'elenco dei soggetti che hanno presentato l'intenzione nel sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

Il programma di coltivazione di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 2/1998, deve pervenire al Servizio competente entro i termini indicati nel successivo allegato 2.

La comunicazione preventiva ed il programma sono di norma inviati tramite PEC all'indirizzo sopra indicato; solo per i soggetti che non siano legalmente tenuti a dotarsi di una casella di posta elettronica PEC è consentito l'invio a mezzo

raccomandata A.R. all'indirizzo sopra definito. In tale ultimo caso farà fede la data di ricevimento della documentazione.

Il programma di coltivazione può essere presentato sia individualmente dall'interessato sia, unitamente ad altri soggetti interessati, in forma collettiva per il tramite di una organizzazione di categoria rappresentativa del settore sementiero, previa delega dell'interessato.

In caso di presentazione collettiva i programmi di coltivazione dovranno necessariamente essere accompagnati da apposito verbale/accordo, sottoscritto da tutti i soggetti interessati, nel quale sono riportate le verifiche dell'assenza di qualsiasi interferenza culturale e/o l'indicazione di eventuali interferenze esistenti su cui non sia stato possibile raggiungere un accordo.

Il programma preventivo deve contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- a) ragione sociale/denominazione sociale del/i soggetto/i interessato/i, Codice Fiscale, sede legale e relativi recapiti;
- b) specie, sottospecie, gruppi di varietà che si intendono coltivare;
- c) zona (Comune ed eventuale indirizzo) e relative coordinate GPS per ciascuna specie, sottospecie e gruppi di varietà della singola coltivazione.

Ad ogni programma, individuale o collettivo, deve essere allegata, a pena di inammissibilità del programma stesso, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 che attesti che i terreni oggetto del programma medesimo sono mappati mediante apposito tracciato record, che include le coordinate GPS, in conformità a quanto indicato nell'allegato 3. Tale tracciato record deve essere conservato dal soggetto che ha presentato il programma e tenuto a disposizione per i controlli, effettuati anche a campione, da parte del Servizio competente.

L'accertata difformità della coltivazione rispetto a quanto indicato nel tracciato record comporta la decadenza del provvedimento di approvazione del programma relativamente alla coltivazione interessata.

### 3. MODALITA' DI ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI DI COLTIVAZIONE

Il Responsabile del Procedimento provvede all'istruttoria dei programmi presentati secondo le procedure ed entro i termini di seguito indicati.

Tutti i programmi preventivi di coltivazione ed il relativo materiale istruttorio, ivi compresi i verbali/accordi tra gli interferenti, sono trasmessi tempestivamente al Comitato tecnico-scientifico, al fine dell'esame per l'espressione del parere di competenza.

Il Comitato tecnico-scientifico esprime un parere motivato entro 20 gg dal ricevimento della relativa richiesta, formulato sulla

base delle realistiche e concrete possibilità di realizzazione di ciascun programma, nel rispetto delle norme vigenti.

Il parere favorevole del Comitato potrà anche essere riferito ad una sola parte del programma.

Nel caso in cui i programmi presentino eventuali residue interferenze il Responsabile del procedimento, entro 15 giorni dal termine di ricevimento dei programmi preventivi, provvede a comunicare ai soggetti interessati l'esistenza delle interferenze. Tale comunicazione riporterà: l'indicazione degli interferenti e delle rispettive zone, nonché la richiesta di presentazione di verbale/accordo scritto tra gli stessi interferenti al fine del superamento delle criticità rilevate.

Il suddetto verbale/accordo deve riportare: tutte le eventuali modifiche concordate ai programmi preventivi (variazione di gruppo di varietà o di singola varietà, rinunce, integrazioni, etc.), i casi di interferenza risolti e l'indicazione delle eventuali interferenze su cui non è stato possibile raggiungere un accordo.

Il verbale/accordo, sottoscritto da tutti gli interessati, dovrà essere inviato al Servizio competente entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dei soggetti interferenti coinvolti.

A seguito della comunicazione relativa all'esistenza di possibili residue interferenze, in caso di mancato accordo tra i soggetti interferenti o di atteggiamento passivo da parte di uno o più di essi, il programma può essere non approvato o approvato parzialmente limitatamente alla parte per la quale sono stati raggiunti gli accordi di risoluzione delle interferenze.

Il Responsabile del procedimento può inoltre richiedere ogni altra informazione, necessaria al fine di assicurare il completo esame del programma.

L'istruttoria è sintetizzata in apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso per l'espressione del parere al Comitato.

Il termine rimane altresì sospeso per il tempo impiegato dai soggetti interessati per rispondere alle richieste del Servizio competente, comunque per un periodo non superiore a 30 giorni.

Entro 40 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dei programmi, fatte salve le suddette sospensioni, il Responsabile del Servizio competente decide sui programmi medesimi con provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 2/1998. Copia del provvedimento è trasmessa ai soggetti interessati ed ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca competenti in materia di vigilanza e controllo, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 2/1998.



Il Responsabile del procedimento è il Titolare della Posizione organizzativa "Grandi colture e sementi", del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera.

#### 4. VARIAZIONI AI PROGRAMMI

I soggetti interessati che hanno presentato il programma di coltivazione possono altresì presentare variazioni al programma stesso, inviando la richiesta di variazione al Servizio Organizzazione di mercato e sinergie di filiera. Le suddette variazioni sono presentate entro il termine di 60 giorni dal termine di presentazione del programma oggetto di variazione. Tale richiesta di variazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) ragione sociale/denominazione sociale del/i soggetto/i interessato/i, Codice Fiscale, sede legale e relativi recapiti;
- b) specie, sottospecie, gruppi di varietà che si intendono coltivare, con evidenziate le variazioni che si intendono apportare rispetto al programma già presentato;
- C) zona (Comune ed eventuale indirizzo) e relative coordinate GPS per ciascuna specie, sottospecie e gruppi di varietà della singola coltivazione.

La variazione al programma di coltivazione può essere presentata sia individualmente dall'interessato che unitamente ad altri soggetti interessati, in forma collettiva per il tramite una organizzazione di categoria rappresentativa del settore sementiero, previa delega dell'interessato.

Alla variazione del programma deve essere allegato:

- apposito verbale/accordo, sottoscritto da tutti i soggetti interessati, in cui sono riportate le verifiche dell'assenza di qualsiasi interferenza culturale;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 che attesti che i terreni oggetto del programma medesimo sono mappati mediante apposito tracciato record (come da Allegato 3) che include le coordinate GPS. Tale tracciato deve essere conservato dal soggetto che ha presentato il programma e tenuto a disposizione per eventuali controlli da parte del Servizio competente.

Per l'esame delle variazioni ai programmi di coltivazione si applicano le medesime procedure stabilite per l'esame dei programmi preventivi e quant'altro previsto, *mutatis mutandis*, ai precedenti paragrafi 2 e 3.

I programmi già presentati entro i termini ordinari seguiranno il normale iter di approvazione, mentre le variazioni avranno un autonomo iter istruttorio.

Nel caso in cui risultassero possibili interferenze tra gli uni e gli altri, i programmi presentati entro i termini ordinari hanno la priorità rispetto ai successivi programmi di variazione

che in tal caso non verranno approvati per le parti interessate dalle interferenze.

#### 5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA CONSUNTIVO

I soggetti interessati che hanno un programma approvato presentano il programma consuntivo di coltivazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. 2/1998.

Il programma consuntivo è trasmesso al Servizio Organizzazione di mercato e sinergie di filiera entro i termini indicati nell'allegato 2.

Il programma consuntivo, che può essere inviato individualmente o in forma collettiva, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) ragione sociale/denominazione sociale del/i soggetto/i interessato/i, Codice Fiscale, sede legale e relativi recapiti;  
b) i gruppi di varietà effettivamente coltivati e, per ciascuno di essi, l'ampiezza delle superfici messe a coltura e l'indicazione della zona (Comune) di coltivazione.

Il programma consuntivo è conservato agli atti del Servizio e potrà essere utilizzato per eventuali valutazioni tecniche ed analisi statistiche.

#### 6. AREE DI PRE-USO E ZONE CHIUSE

Ai fini della L.R. n. 2/1998, sono aree di pre-uso le aree nelle quali è stabilita priorità di coltivazione a favore di gruppi di varietà.

Varietà di gruppi diversi da quello che gode del diritto di pre-uso possono essere coltivate purché a distanze dalle colture aventi diritto di pre-uso, aumentate del 50% rispetto a quelle stabilite nell'allegato 1.

Se tali distanze risultano non rispettate, le colture non aventi il diritto di pre-uso debbono essere eliminate, in conformità alle norme indicate all'art. 6 della legge.

Ai fini della L.R. 2/1998, sono zone chiuse le aree delimitate e che racchiudono nel loro perimetro un territorio, privo di soluzioni di continuità, per la coltivazione di piante di specie allogame e non allogame che necessitano di isolamento per ragioni genetiche e sanitarie.

#### 7. INDIVIDUAZIONE DELLE SOTTOSPECIE E GRUPPI DI VARIETA' E DISTANZE MINIME

Le specie, sottospecie, gruppi di varietà e le distanze minime di coltivazione che devono essere rispettate con riferimento a ciascuna coltura sono riportate nell'Allegato 1 di seguito riportato.

## ALLEGATO 1

## SPECIE, SOTTOSPECIE, GRUPPI DI VARIETA' E DISTANZE MINIME DI COLTIVAZIONE

**BARBABIETOLA – (Beta vulgaris L.)**

Sottospecie	Gruppo
Bietola da zucchero	Monogerme
Bietola da zucchero	Plurigerme
Bietola da foraggio	monogerme a radice bianca
Bietola da foraggio	monogerme a radice gialla
Bietola da foraggio	monogerme a radice rossa
Bietola da foraggio	plurigerme a radice bianca
Bietola da foraggio	plurigerme a radice gialla
Bietola da foraggio	plurigerme a radice rossa
Bietola da orto	a radice piatta rossa
Bietola da orto	a radice piatta rosata
Bietola da orto	a radice tonda rossa
Bietola da orto	a radice tonda rosata
Bietola da orto	a radice lunga rossa
Bietola da costa	a costa bianca e foglia verde
Bietola da costa	a costa bianca e foglia bionda
Bietola da costa	a costa verde e foglia verde
Bietola da costa	a costa rossa e foglia rossa

***Distanze minime di coltivazione da rispettare:***

1. per le colture di sementi di categoria certificate:

Barbabetola da zucchero - per varietà appartenenti allo stesso Gruppo	
metri 1.200 se plurigermi	metri 1.200 se monogermi

Altre tipologie di Bietole - per varietà appartenenti allo stesso Gruppo	
metri 600 se plurigermi	metri 600 se monogermi

Per varietà appartenenti a gruppi diversi della stessa sottospecie	
Barbabetola da zucchero – metri 1.200	
Altre tipologie di Bietola - metri 600	

Per varietà appartenenti a sottospecie diverse	
metri 1.500	

2. per colture di sementi di base e di pre-base:

per varietà plurigermi appartenenti allo stesso Gruppo	
Barbabetola da zucchero – metri 1.200	
Altre tipologie di Bietola - metri 1.000	

In tutti gli altri casi	
metri 1.500	

**CETRIOLO – (Cucumis sativus L.)**

Classe “Open pollination” (O.P.) Gruppo	Classe “Ibridi” Gruppo
Corto	Corto
Medio	Medio
Lungo	Lungo

***Distanze minime di coltivazione da rispettare:***

Fra varietà appartenenti a Gruppi diversi	
O.P. = metri 1.000	IBRIDI = metri 1.500

Fra varietà appartenenti allo stesso Gruppo	
O.P. = metri 500	IBRIDI = metri 1.000

Fra varietà appartenenti alle Classi “O.P.” e “Ibridi” metri 2.000 in tutti i casi	
---	--

**CIPOLLA – (Allium cepa L.)**

Classe “Open pollination” (O.P.) Gruppo	Classe “Ibridi” Gruppo
a bulbo giallo tondo	a bulbo giallo tondo
a bulbo giallo piatto	a bulbo giallo piatto
a bulbo rosso tondo	a bulbo rosso tondo
a bulbo rosso piatto	a bulbo rosso piatto
a bulbo bianco tondo	a bulbo bianco tondo
a bulbo bianco piatto	a bulbo bianco piatto
Tipo Dorata di Parma	Tipo Dorata di Parma
Tipo Ramata di Milano	Tipo Ramata di Milano
Tipo Bianca di Lisbona	Tipo Bianca di Lisbona

***Distanze minime di coltivazione da rispettare:***

Fra varietà appartenenti a Gruppi diversi	
O.P. = metri 1.000	IBRIDI = metri 2.000

Fra varietà diverse appartenenti allo stesso Gruppo	
O.P. = metri 300	IBRIDI = metri 2.000

Fra varietà appartenenti alle Classi “O.P.” e “Ibridi” e colture di sementi di base e pre-base metri 2.000 in tutti i casi	
---	--

**CAVOLO – (Brassica L.)**

Classi “Open pollination” (O.P.) e IBRIDI	
Sottospecie	Gruppo
Acephala	da foraggio
Acephala	Laciniato
Botrytis	Cavolfiore
Botrytis	broccolo a palla
Bullata	di Bruxelles
Capitata	cappuccio bianco
Capitata	cappuccio conico
Capitata	cappuccio rosso
Gongyloides	rapa bianco
Gongyloides	rapa blu
Sabauda	Verza

***Distanze minime di coltivazione da rispettare:***

Fra varietà appartenenti a Gruppi diversi	
O.P. = metri 1.000	IBRIDI = metri 1.500

Fra varietà diverse appartenenti allo stesso Gruppo	
O.P. = metri 600	IBRIDI = metri 1.000

Fra varietà appartenenti alle Classi “O.P.” e “Ibridi”	
metri 2.000 in tutti i casi	

**ZUCCHINO – (Cucurbita pepo L.)**

Classe “Open pollination” (O.P.) Gruppo	Classe “Ibridi” Gruppo
lungo verde scuro	lungo verde scuro
lungo verde chiaro	lungo verde chiaro
lungo striato	lungo striato
lungo bianco	lungo bianco
rotondo verde scuro	rotondo verde scuro
rotondo verde chiaro	rotondo verde chiaro

***Distanze minime di coltivazione da rispettare:***

Fra varietà appartenenti a Gruppi diversi	
O.P. = metri 1.000	IBRIDI = metri 1.500

Fra varietà diverse appartenenti allo stesso Gruppo	
O.P. = metri 500	IBRIDI = metri 1.000

Fra varietà appartenenti alle Classi “O.P.” e “Ibridi” e colture di sementi di base e pre-base	
metri 2.000 in tutti i casi	

**CAROTA – (Daucus carota)**

Classe “Open pollination” (O.P.) Gruppo	Classe “Ibridi” Gruppo
lunga	Lunga
mezza lunga	mezza lunga
rotonda	Rotonda
da foraggio	da foraggio

***Distanze minime di coltivazione da rispettare:***

Fra varietà appartenenti a Gruppi diversi	
O.P. = metri 1.200	IBRIDI = metri 1.500

Fra varietà diverse appartenenti allo stesso Gruppo	
O.P. = metri 600	IBRIDI = metri 1.000

Fra varietà appartenenti alle Classi “O.P.” e “Ibridi”	
metri 2.000 in tutti i casi	

**RADICCHIO – (Cichorium Intybus)**

Classe “Open pollination” (O.P.) Gruppo	Classe “Ibridi” Gruppo
a foglie colorate	a foglie colorate
a foglia bionda	a foglia bionda
a foglia verde	a foglia verde
Tipo Catalogna	Tipo Catalogna
Tipo selvatiche	Tipo selvatiche
da radice	da radice

***Distanze minime di coltivazione da rispettare:***

Fra varietà appartenenti a Gruppi diversi	
O.P. = metri 1.000	IBRIDI = metri 1.500

Fra varietà diverse appartenenti allo stesso Gruppo	
O.P. = metri 500	IBRIDI = metri 1.000

Fra varietà appartenenti alle Classi “O.P.” e “Ibridi”	
metri 2.000 in tutti i casi	

**RAVANELLO – (Raphanus sativus L.)**

Classi “Open pollination” (O.P.) e IBRIDI	
Sottospecie	Gruppo
maritimus	
oleifera	
major	tondo bianco
major	tondo nero
major	mezzo lungo nero
major	mezzo lungo rosa
major	lungo bianco
major	lungo nero
major	lungo violetto
macrocarpus (orientali)	da radice lungo bianco
macrocarpus (orientali)	da radice mezzo lungo bianco
macrocarpus (orientali)	da radice rotondo bianco
macrocarpus (orientali)	da germogli
radicula	rotondo rosso
radicula	rotondo rosso grande punta bianca (g.p.b.)
radicula	rotondo rosso piccola punta bianca (p.p.b.)
radicula	ovale bianco
radicula	ovale rosso
radicula	mezzo lungo rosso grande punta bianca (g.p.b.)
radicula	mezzo lungo rosso piccola punta bianca (p.p.b.)
radicula	lungo rosso punta bianca
radicula	lungo rosso
radicula	lungo bianco

***Distanze minime di coltivazione da rispettare:***

Fra varietà appartenenti a sottospecie diverse	
O.P. = metri 1.500	IBRIDI = metri 2.000

Fra varietà diverse appartenenti a gruppi diversi della stessa sottospecie	
O.P. = metri 1.000	IBRIDI = metri 1.500

Fra varietà diverse appartenenti allo stesso gruppo	
O.P. = metri 600	IBRIDI = metri 1.000

Fra varietà appartenenti alle Classi “O.P.” e “Ibridi”	
metri 2.000 in tutti i casi	

**BRASSICA JUNCEA (senape indiana)*****Distanze minime di coltivazione da rispettare:***

Fra varietà appartenenti alla Classe “O.P.”
metri 1.000

Fra varietà appartenenti alle Classi “O.P.” e “Ibridi”
metri 2.000 in tutti i casi

**BRASSICA RAPA*****Distanze minime di coltivazione da rispettare:***

Fra varietà appartenenti alla Classe “O.P.”
metri 1.000

Fra varietà appartenenti alle Classi “O.P.” e “Ibridi”
metri 2.000 in tutti i casi

Ai fini di identificare le tipologie ricomprese nell’ambito della specie Brassica Rapa, si riportano i nomi volgari (commerciali) comunemente utilizzati:

- Rapa da radice (semina primaverile ed autunnale)
- Cima di rapa (broccoletti)
- Rapa da foglie (rapini)
- Cavolo cinese da foglia e piccioli (cavolo sedano – Pak-choi)
- Cavolo cinese da testa (Pe-tsai)
- Cavolo cinese (Mibuna-Mizuna)
- Senape spinacio (Komatsuna)
- Ravizzone

**SEGALE*****Distanze minime di coltivazione da rispettare:***

Tra varietà appartenenti alla Classe O.P.
Categoria “Pre-base” = metri 2.000
Categoria “Base” = metri 1.000
Categoria “Certificata” = metri 500

Tra varietà appartenenti alle Classi “O.P.” e “IBRIDO” e tra varietà appartenenti alla Classe “IBRIDO”
Categoria “Pre-base” = metri 5.000
Categoria “Base” = metri 3.000
Categoria “Certificata” = metri 2.000



## ALLEGATO 2

## "TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI COLTIVAZIONE PREVENTIVO E RELATIVO CONSUNTIVO"

## - Anno 2018

Specie/coltura	Tipologia coltura	Termine presentazione programma preventivo	Termine presentazione programma consuntivo
Bietole (da foraggio, costa, orto)	Biennale	14.09.2018	31.03.2019
Carota	Biennale	14.09.2018	31.03.2019
Cicorie a semina autunnale	Biennale	14.09.2018	31.03.2019
Ravanello a semina autunnale	Biennale	02.10.2018	31.03.2019
Brassica juncea a semina autunnale	Biennale	02.10.2018	31.03.2019
Brassica rapa a semina autunnale	Biennale	02.10.2018	31.03.2019
Segale	Biennale	02.10.2018	31.03.2019
Barbabetola da zucchero	Biennale	30.11.2018	30.06.2019

## Anno 2019 e successivi

Specie/coltura	Tipologia coltura	Termine presentazione programma preventivo	Termine presentazione programma consuntivo
Ravanello a semina primaverile	Annuale	16 febbraio	30 giugno
Cicorie a semina primaverile	Annuale	16 febbraio	30 giugno
Brassica juncea a semina primaverile	Annuale	16 febbraio	30 giugno
Brassica rapa a semina primaverile	Annuale	16 febbraio	30 giugno
Cetriolo	Annuale	30 marzo	30 giugno
Zucchino	Annuale	30marzo	30 giugno
Cavolo	Biennale	10 agosto	31 marzo
Cipolla	Biennale	10 agosto	31 marzo
Bietole (da foraggio, costa, orto)	Biennale	14 settembre	31 marzo
Carota	Biennale	14 settembre	31 marzo
Cicorie a semina autunnale	Biennale	14 settembre	31 marzo
Ravanello a semina autunnale	Biennale	2 ottobre	31 marzo
Brassica juncea a semina autunnale	Biennale	2 ottobre	31 marzo
Brassica rapa a semina autunnale	Biennale	2 ottobre	31 marzo
Segale	Biennale	2 ottobre	31 marzo
Barbabetola da zucchero	Biennale	30 novembre	30 giugno

**ALLEGATO 3****TRACCIATO RECORD (Definizione dello schema XML)**

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://www.agronica.it/pub/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://www.opengis.net/gml" />
  <xs:element name="Utente">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Impresa">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="CentroAziendale">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Appezzamento">
                      <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="Impianto">
                            <xs:complexType>
                              <xs:sequence>
                                <xs:element name="geodata">
                                  <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                      <xs:element ref="gml:Polygon" />
                                    </xs:sequence>
                                  <xs:attribute name="Flag_GPS"
type="xs:unsignedByte" use="required" />
                                <xs:attribute
name="ElementoGrafico_Cod" type="xs:unsignedByte" use="required" />
                              </xs:complexType>
                            </xs:element>
                          </xs:sequence>
                        <xs:attribute name="tipo_operazione"
type="xs:unsignedByte" use="required" />
                      <xs:attribute name="codice_impianto"
type="xs:unsignedByte" use="required" />
                    <xs:attribute name="codice_specie_gias"
type="xs:string" use="required" />
                  <xs:attribute name="codice_finalita_gias"
type="xs:string" use="required" />
                <xs:attribute name="codice_varieta_gias"
type="xs:string" use="required" />
              <xs:attribute name="codice_tipologia_varieta_gias" type="xs:string" use="required" />
            <xs:attribute name="validita_inizio"
type="xs:string" use="required" />
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

                                <xs:attribute                name="validita_fine"
type="xs:string" use="required" />
                                <xs:attribute                name="data_semina_prevista"
type="xs:string" use="required" />
                                <xs:attribute                name="data_raccolta_prevista"
type="xs:string" use="required" />
                                <xs:attribute                name="sup_imp"
type="xs:unsignedByte" use="required" />
                                <xs:attribute                name="imp_chiave_cliente"
type="xs:unsignedByte" use="required" />
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                </xs:sequence>
                                <xs:attribute                name="tipo_operazione"
type="xs:unsignedByte" use="required" />
                                <xs:attribute                name="codice_appezzamento"
type="xs:unsignedByte" use="required" />
                                <xs:attribute                name="appezzamento_denominazione"
type="xs:string" use="required" />
                                <xs:attribute                name="sup_appezzamento"
type="xs:unsignedByte" use="required" />
                                <xs:attribute                name="validita_inizio"
type="xs:string" use="required" />
                                <xs:attribute                name="validita_fine" type="xs:string"
use="required" />
                                <xs:attribute                name="app_chiave_cliente"
type="xs:string" use="required" />
                                <xs:attribute                name="partita_iva_padre"
type="xs:unsignedInt" use="required" />
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                </xs:sequence>
                                <xs:attribute                name="tipo_operazione"
type="xs:unsignedByte" use="required" />
                                <xs:attribute                name="codice_centro" type="xs:unsignedByte"
use="required" />
                                <xs:attribute                name="nome_centro" type="xs:string"
use="required" />
                                <xs:attribute                name="c_indirizzo" type="xs:string"
use="required" />
                                <xs:attribute                name="c_frazione" type="xs:string"
use="required" />
                                <xs:attribute                name="c_cap" type="xs:unsignedShort"
use="required" />
                                <xs:attribute                name="c_comune" type="xs:string"
use="required" />
                                <xs:attribute                name="c_provincia" type="xs:string"
use="required" />
                                <xs:attribute                name="c_stato" type="xs:string"
use="required" />
                                <xs:attribute                name="c_note_indirizzo" type="xs:string"
use="required" />

```

```

                <xs:attribute name="c_codice_istat_provincia"
type="xs:unsignedByte" use="required" />
                <xs:attribute name="c_codice_istat_comune"
type="xs:unsignedByte" use="required" />
                <xs:attribute name="c_chiave_cliente" type="xs:string"
use="required" />
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="tipo_operazione" type="xs:unsignedByte"
use="required" />
    <xs:attribute name="partita_iva" type="xs:unsignedLong"
use="required" />
    <xs:attribute name="ragione_sociale" type="xs:string"
use="required" />
    <xs:attribute name="codice_cuaa" type="xs:unsignedLong"
use="required" />
    <xs:attribute name="i_indirizzo" type="xs:string"
use="required" />
    <xs:attribute name="i_frazione" type="xs:string" use="required"
/>
    <xs:attribute name="i_cap" type="xs:unsignedShort"
use="required" />
    <xs:attribute name="i_comune" type="xs:string" use="required"
/>
    <xs:attribute name="i_provincia" type="xs:string"
use="required" />
    <xs:attribute name="i_stato" type="xs:string" use="required" />
    <xs:attribute name="i_note_indirizzo" type="xs:string"
use="required" />
    <xs:attribute name="i_codice_istat_provincia"
type="xs:unsignedByte" use="required" />
    <xs:attribute name="i_codice_istat_comune"
type="xs:unsignedByte" use="required" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="username" type="xs:string" use="required" />
<xs:attribute name="password" type="xs:string" use="required" />
<xs:attribute name="codice" type="xs:unsignedByte" use="required" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```